



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 480 DEL 29 maggio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Leitner S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituendo con S.I.F. Lusia S.p.A. e Funivia Moena S.p.A. – Proposta in finanza di progetto avente ad oggetto “*la concessione di costruzione e gestione economica e funzionale di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell’impianto esistente Ronchi-Valbona Le Cune*” - Importo a base d’asta: n.d. - S.A.: Provincia Autonoma di Trento.

PREC 40/19/L-PB

Il Consiglio

VISTA l’istanza singola prot. n. 10049 del 7 febbraio 2019 presentata da Leitner S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituendo con S.I.F. Lusia S.p.A. e Funivia Moena S.p.A., con la quale è stato richiesto se, in una procedura di *project financing* di cui all’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria vada calcolata sul valore dell’investimento stimato nella proposta oppure sul fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto;

CONSIDERATO che la predetta istanza può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all’art. 11, comma 5, del nuovo ‘Regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, pubblicato in G.U. n. 22 del 26 gennaio 2019;

VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 12 aprile 2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 (*in parte qua* modificato dall’art. 110, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 56/2017) prevede che, nel caso di finanza di progetto su iniziativa dell’operatore economico, la proposta deve essere corredata *inter alia* “*dalla cauzione di cui all’articolo 93*” e che, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 93 del Codice, ai fini del computo dell’importo della garanzia provvisoria il parametro è costituito dal prezzo posto a base di gara;

CONSIDERATO che, per determinare l’importo a base di gara in una finanza di progetto (anche nell’ottica di computare il valore della garanzia provvisoria), occorre fare riferimento al valore stimato delle concessioni, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del Codice, secondo il quale detto valore “*è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi*”. Sotto tale profilo, occorre tenere presente che



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

detta disposizione, sebbene dettata con riferimento alle concessioni in generale, risulta applicabile anche alla finanza di progetto di cui si discute, atteso il rinvio operato dall'art. 179, comma 1, del Codice alle disposizioni dettate dalla parte III del Codice (contratti di concessione);

CONSIDERATO altresì che il valore stimato di una concessione (come anche di una finanza di progetto) non rileva solo ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35 del Codice (come sostiene il RTI istante, sulla base di un'interpretazione meramente letterale del comma 1 dell'art. 167), ma anche ai fini del computo della garanzia provvisoria. A tale riguardo, occorre rammentare che, con precipuo riferimento alle concessioni, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “*non risulta irragionevole ... che le garanzie, richieste al concessionario, siano commisurate, a norma dell'art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, sull'intero valore del rapporto*” (Cons. Stato, Ad. Plen., 6 agosto 2013, n. 19). Analogamente, con parere n. 96 del 26/11/2014, questa Autorità ha evidenziato che “*per il calcolo del valore della concessione, la stazione appaltante deve considerare la totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio*”, precisando che la corretta quantificazione dell'importo a base di gara incide sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia;

RITENUTO dunque che, nel caso di specie, correttamente la Provincia Autonoma di Trento abbia chiesto al RTI odierno istante di adeguare la cauzione di cui all'art. 93, comma 1, del Codice al 2% valore complessivo della concessione, rappresentato dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come da stime contenute nel piano economico-finanziario presentato.

Il Consiglio

Ritiene l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 giugno 2019

Per il Segretario, Rosetta Greco